

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL RUOLO E DELLE FUNZIONI DEL
DIRETTORE DEL
CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE- MONTE BALDO
Azienda Speciale E.L. Provincia di VR, Comune di Malcesine e C.C.I.A.A. di VR**
(a sensi dell'art. 36, comma 3, dello Statuto di pertinenza)

Per il tramite del presente atto, si disciplinano “*i requisiti, le incompatibilità, la durata del rapporto di lavoro, le modalità di conferma e cessazione dal servizio e di sostituzione temporanea e quant'altro relativo al rapporto di lavoro*” del Direttore del Consorzio Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo (ex art. 36, co. 3, Statuto del Consorzio stesso).

Articolo 1 - La natura giuridica del rapporto intrattenuto con il Direttore.

Il rapporto di lavoro instaurato con il Direttore è rapporto di lavoro dipendente, ex art. 2094 c.c. e la categoria di inquadramento di pertinenza dell'interessato è quella di dirigente, a sensi dell'art. 2095 c.c..

Articolo 2 - Le attribuzioni istituzionali proprie del Direttore.

Il Direttore ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna dell'Azienda idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.

Le sue attribuzioni sono quelle previste da apposita norma dello Statuto del Consorzio (attualmente, la disposizione dell'art. 35 dello Statuto medesimo).

Articolo 3 – La delegabilità delle funzioni del Direttore.

Il Direttore, previa autorizzazione (da rendersi volta per volta) del Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più dirigenti del Consorzio od, in assenza, ad uno dei funzionari del più elevato grado, parte delle proprie attribuzioni, nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per il Consorzio.

Articolo 4 – Le incompatibilità, rispetto alla copertura della carica di Direttore.

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale, anche se non retribuiti, estranei al Consorzio, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di Direttore è pertanto preclusa a coloro che versino in dette situazioni di incompatibilità, salvo che le ragioni di incompatibilità in discussione non abbiano ad essere risolte, ad opera dell'interessato, entro il termine di 30 giorni a far data dal correlativo reclutamento.

La sopravvenienza di ragioni di incompatibilità alla copertura del ruolo in questione comporta la risolubilità per giusta causa del rapporto di lavoro intrattenuto con l'interessato, ex art. 2119 cod. civ..

Articolo 5 - La procedura per la “nomina” del Direttore.

Il Direttore è “nominato”, di regola, a seguito di pubblico concorso.

La disciplina del concorso in discussione si conforma, per quanto compatibile con la ricerca della professionalità peculiare di cui trattasi, alla previsione dell'art. 10 del vigente “regolamento del

personale”.

Commissione di concorso e disciplina di svolgimento del concorso medesimo (tipologia e numero, “in primis”, delle prove di concorso e dei “titoli di preferenza”) sono, rispettivamente, designata e regolamentata in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Il Direttore può anche essere eccezionalmente nominato per “chiamata”, ma in tal caso la sua nomina deve essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi ed approvato dall’Assemblea del Consorzio con l’intervento del 75% degli enti consorziati e con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i 750 millesimi del totale delle quote di partecipazione.

Articolo 6 - Requisiti soggettivi particolari, per la copertura del posto di Direttore.

Possono candidarsi alla copertura del posto di Direttore del Consorzio (solo) coloro che posseggano titolo di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, ovvero titolo di laurea specialistica, ex art. 3, Decreto Ministeriale (Università) n. 509/99, nelle seguenti discipline/insegnamenti: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ingegneria ed architettura. Allorchè particolari congiunture suggeriscano al CdA del Consorzio, all’atto della deliberazione relativa alla banditura del concorso in parola, la revisione/ridefinizione dei titoli di studio idonei a consentire ai candidati la partecipazione al concorso in parola - nel senso di limitarli a diplomi di laurea relativi (solo) a date discipline/insegnamenti - il CdA stesso avrà facoltà di provvedere in tal senso, dandone però motivazione contestuale, nonchè fermo il rispetto del criterio/principio orientatore per il quale si dovrà favorire la massima partecipazione possibile al concorso stesso.

Articolo 7 - La durata del rapporto di lavoro del Direttore.

L’assunzione del direttore viene fatta a tempo determinato, per una durata massima di cinque anni, fermo il rispetto della prescrizione di cui all’art. 29 co.2, lett. a) del D.Lgs n. 81/2015.

Il contratto di lavoro del Direttore è corredato del prammatico patto di prova, della durata di mesi 6.

Articolo 8 – L’inquadramento giuridico economico del Direttore.

Il Direttore del Consorzio va inquadrato quale dirigente ed al rapporto con questi istituito applicasi il CCNL al tempo vigente per i dirigenti delle aziende e dei servizi (Confservizi).

Il corrispondente trattamento economico iniziale è pari a quello stabilito dal Contratto collettivo testè menzionato, ivi definito quale “trattamento minimo complessivo di garanzia”.

Articolo 9 – Referenza gerarchica.

Il Direttore dipende gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e, nello specifico, dal Presidente del Consorzio medesimo.

Articolo 10 – Lo svolgimento del rapporto di pertinenza del Direttore.

Il rapporto di lavoro del Direttore del Consorzio è disciplinato a termini delle disposizioni del Libro V, Titolo I, Sezione III del codice civile, oltre che dalla legislazione speciale in materia di lavoro nell’impresa e dalle disposizioni del già richiamato CCNL dirigenti per le aziende di servizio (Confservizi).

Articolo 11 – Impedimento del Direttore e sua sostituzione.

In caso di impedimento provvisorio del Direttore allo svolgimento delle correlative attribuzioni, l'“interim”, rispetto alle stesse, viene assunto ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'impedimento del Direttore lo ponga nella condizione di non poter delegare altri alla propria provvisoria sostituzione, il suo sostituto momentaneo verrà designato dal Presidente del Consorzio, previo consulto con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Allorché l'impedimento in predicato si protragga oltre l'arco temporale di 30 giorni, il Consorzio darà luogo alla assunzione a tempo determinato di un soggetto candidabile alla sostituzione del Direttore, eventualmente mediante il ricorso all'istituto della chiamata diretta, alle condizioni e secondo le procedure dettate dall'articolo 36, co. 2, del regolamento per il personale del Consorzio medesimo.

Articolo 12 – La responsabilità disciplinare.

Il Direttore è soggetto a responsabilità disciplinare nei confronti del Consorzio, ex art. 2106 c.c.

La sola sanzione disciplinare irrogabile al Direttore è quella del licenziamento per giusta causa.

All'accertamento della responsabilità disciplinare del Direttore si procede mediante formale contestazione di addebito, a termini del disposto dell'art. 7 della legge 300/70.

L'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a carico del Direttore compete al Presidente del Consorzio, previa competente autorizzazione ad opera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso (da adottarsi a maggioranza semplice dei suoi componenti).

Articolo 13 – Cessazione del ruolo di Direttore.

Il Direttore cessa dall'incarico impartitogli alla naturale scadenza del contratto a termine con esso stipulato, per risoluzione consensuale anticipata del rapporto con il Consorzio intrattenuto, per dimissioni, per licenziamento per giusta causa, e/o per ogni altra causa, importante l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sua istituzionale.

Articolo 14 – Il recesso del Consorzio

Il recesso (anticipato) del Consorzio dal rapporto di lavoro intrattenuto con il Direttore va formalizzato per iscritto, dovendo esso contenere contestuale enunciazione dei motivi presuppostine.

La “formazione” e la sottoscrizione dell'atto di recesso del Consorzio dal rapporto di lavoro intrattenuto con il direttore è di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio è previamente autorizzato alla comunicazione all'interessato dell'atto di recesso datoriale che lo riguarda, ad opera del Consiglio di Amministrazione medesimo, dietro l'adozione di delibera, da approvarsi ad opera della maggioranza semplice dei suoi componenti.